Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 56

del 29/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITA' ED AI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **MARZO**, Solita sala delle Adunanze con inizio alle ore **09.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Fulvio Andrea Dott. Pastorino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
RENATO MEREGALLI	SINDACO	X	
PIETRO ROSSI	VICE SINDACO		X
SELENE DIRUPATI	ASSESSORE	X	
MARCO TREMOLADA	ASSESSORE	X	
MONICA SANVITO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 4 **ASSENTI: 1**

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 29/03/2019

OGGETTO:

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITA' ED AI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 14 giugno 2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

PREMESSO CHE

- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", successivamente modificato per effetto del D. lgs. n. 56/2017 e di ulteriori interventi normativi;
- -il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata).

CONSIDERATO CHE

- i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 27/02/2019, immediatamente eseguibile, recante in oggetto *Incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche – Nuovo Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 es. s.m.i. – Indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica,* sono stati formulati indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica sulla base dell'ipotesi di Regolamento ivi allegato*;*
- il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte a far data dal 19 aprile 2016, purché si tratti di somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Corte Conti Lombardia Sez. controllo, Deliberazione n. 305/2017) e con l'ulteriore precisazione che solo gli incentivi tecnici per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara dopo il

1.01.2018, ossia dopo l'entrata in vigore della novella sopra richiamata, di cui all'art. 1 comma 526 L. 27 Dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, non soggiacciono al regime vincolistico in tema di salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017, per il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (Corte Conti Veneto Sez. controllo, parere n. 265 del 25.07.2018);

VISTO il verbale di preintesa - ipotesi di accordo sindacale - del 26.03.2019, che si allega alla presente proposta di deliberazione unitamente allo schema di Regolamento recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, con cui sono stati* (allegato **A**) con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura della quota di fondo incentivi per le funzioni tecniche da destinare ai dipendenti interessati;

DATO ATTO CHE - così come riportato nel documento *Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali – Febbraio 2019* - spetterà all'organo di revisione, nell'ambito dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di incentivi per funzioni tecniche, verificare:

1. che sia stata calcolata la percentuale degli incentivi da accantonare nel fondo in coerenza con i tempi di esecuzione del contratto, riportati nel cronoprogramma di attività e di spesa;
2. che l'accantonamento venga riportato nello stesso capitolo di spesa delle altre voci del quadro economico previsto

e che, ai fini della liquidazione dell'incentivo:

1. sia stato adempiuto l'onere della preventiva fissazione dei criteri e della modalità di distribuzione delle risorse ad esso specificamente "destinate" in sede di contrattazione collettiva decentrata;
2. l'Ente abbia disciplinato e modulato (comma 2 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016) con apposito regolamento la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche con l'obiettivo di premiare i dipendenti che concretizzano l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura nel rispetto di importi e tempi programmati
3. la determina di approvazione del responsabile del servizio documenti il completamento delle attività e le persone impegnate nello svolgimento dell'attività;
4. i singoli importi per gli incentivi rispettino i limiti fissati nel regolamento approvato dalla giunta;
5. le somme complessivamente erogate al personale rispettino i due limiti finanziari di contenimento: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente);

6. gli incentivi siano destinati solo ai componenti del gruppo di lavoro, già formalmente individuato a monte dal responsabile del servizio o dal responsabile unico del procedimento, tenendo presente le attività realmente svolte, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, nonché i tempi di realizzazione rispetto a quelli previsti.

DATO ATTO che l'ipotesi d'accordo verrà trasmessa al Revisore dei Conti, unitamente alla Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla presente deliberazione sotto **la lettera B**, per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come stabilito dall'articolo 40-bis comma 1 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.;

RITENUTO pertanto - condizionatamente all'attestazione dell'esistenza della compatibilità suindicata da parte da parte del Revisore unico dei conti - di autorizzare il Segretario Comunale, nella qualità di Presidente della delegazione trattante datoriale, alla definitiva sottoscrizione dell'accordo di contrattazione decentrata integrativa relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, così come riportato nel regolamento allegato al verbale di preintesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL *Funzioni locali*;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di autorizzare il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a procedere alla definitiva sottoscrizione dell'accordo di contrattazione decentrata relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, così come riportato nel regolamento allegato al verbale di preintesa allegato (sotto la **lett. A.**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la suddetta autorizzazione è condizionata alla previa acquisizione dell'attestazione dell'esistenza della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del Decreto 165/2001, da parte del Revisore dei Conti, cui verrà inoltrata l'ipotesi d'accordo, unitamente alla Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla presente deliberazione sotto la l**ettera B** per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che le indicazioni espresse nel regolamento dovranno essere recepite negli atti di competenza gestionale.
4. Di inviare comunicazione del presente atto, per opportuna conoscenza, alle OOSS territoriali ed alla RSU.
5. Di pubblicare, dopo la sottoscrizione, sul sito Internet del Comune, in Amministrazione Trasparente, l'accordo decentrato integrativo in argomento.
6. Di trasmettere l'accordo debitamente sottoscritto dalle parti all'ARAN, entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Allegato:

A - Verbale di preintesa con unito il Regolamento Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.

B - Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B

ALLEGATO B

Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 26-03-2019 (art. 40, comma 3 sexies, D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 19.7.2012).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta di due moduli:

1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1)
2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Relazione illustrativa Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 26-03-2019 (art. 40, comma 3 sexies, D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 19.7.2012).

Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Pre-intesa 26/03/2019 Contratto 26/03/2019
Periodo temporale di vigenza	Fino ad eventuali modifiche normative della disposizione di cui all'articolo 113 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella parte relativa agli incentivi per le funzioni tecniche
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: SEGRETARIO GENERALE Componenti: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL – CISL – UIL – SIA POL - RSU Firmatarie della pre-intesa: CGIL – CISL - RSU (*indicare le sigle firmatarie*) Firmatarie del contratto: CGIL – CISL - RSU.. (*indicare le sigle firmatarie*)
Soggetti destinatari	Personale non dirigente

<table>
<tr><td colspan="2">Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</td><td>DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113
DEL DLGS. N. 50/2016</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</td><td rowspan="2">Intervento dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</td><td>È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno e in che data?
Verrà richiesta prima della sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo (espressamente condizionata all’acquisizione di una certificazione favorevole)</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</td><td>È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 150/2009?
SI</td></tr>
<tr><td>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 150/2009?
NO – costituisce parte integrante del PTPCT</td></tr>
<tr><td>È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 11, cc. 6 e 8, D.Lgs. n. 150/2009?
SI</td></tr>
<tr><td>La Relazione della performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 150/2009?
Non è stata ancora predisposta la relazione della performance relativa all’anno 2018.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eventuali osservazioni</td></tr>
</table>

Modulo II
Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (*di seguito alcune descrizioni a titolo esemplificativo*)

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D.Lgs nr. 50, testualmente dispongono:

Art. 113 – D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 “Incentivi per le funzioni tecniche”

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di **programmazione della spesa per investimenti**, di **valutazione preventiva dei progetti**, di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara** e **di esecuzione dei contratti pubblici**, di **RUP**, di **direzione dei lavori** ovvero **direzione dell'esecuzione** e di **collaudo tecnico amministrativo** ovvero di **verifica di conformità**, di **collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni*

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. ***L'ottanta per cento*** *delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna* ***opera o lavoro, servizio, fornitura*** *con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le* ***funzioni tecniche indicate al comma 1 (rec. 2)*** *nonché tra i* ***loro collaboratori****. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. ***Il restante 20 per cento*** *delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di* ***beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione*** *anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

Ciò acquisito:

- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto relative a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 113 del vigente Codice dei Contratti, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche , in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);
- il comma 2 del suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;
- la Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017 è intervenuta sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici -previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 -dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015;"
- a seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, **ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal tetto del fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento;**
- la Corte dei Conti, con deliberazione n. 57/2018/PAR ha sottolineato, inoltre, che nel concetto "di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che "le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente" (delibera n. 161/PAR/2017) […] ;

CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI E TABELLE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1. Oggetto e finalità

Articolo 2 Soggetti interessati

Articolo 3 Funzioni incentivate

Articolo 6 Compatibilità e limiti di impiego

Articolo 9 Costituzione del fondo

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo lavori	**Percentuale da applicare**
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino a € 500.000,00	2% (due)
da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00	1,9% (uno/nove)
da € 2.000.001,00 fino a soglia europea	1,8% (uno/otto)
Oltre la soglia europea	1,6% (uno/sei)

TABELLA B) – SERVIZI e FORNITURE

Classi di importo forniture e servizi	**Percentuale da applicare**
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino alla soglia europea	2% (due)
Oltre la soglia europea	1,8% (uno/otto)

Articolo 10. Criteri di ripartizione

Articolo 11 – Erogazioni delle somme

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività svolta nelle varie fasi, definite nelle tabelle 1 e 2, in relazione alle quali si sono verificati accertati e documentati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni assegnate a ciascun dipendente, fatti salvi i ritardi dovuti a malattie, infortuni e ad assenze contrattualmente previste.

Le riduzioni, per ogni singola attività, sono commisurate all'entità del ritardo in ragione:

a) del 10% della quota spettante per un ritardo pari al 10% del tempo concordato con il lavoratore,
b) del 30% della quota spettante per un ritardo compreso tra il 10% e il 30 % del tempo concordato con il lavoratore,
c) dell'80% della quota spettante per un ritardo maggiore del 30% del tempo concordato con il lavoratore.

Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'aumento dei costi di realizzazione, imputabili a errori commessi dai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, in ragione:

a) di una percentuale pari a quella di aumento dell'importo contrattuale fino al 60% di aumento dell'importo contrattuale stesso;
b) del 100% per aumenti oltre il 60 % dell'importo contrattuale.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei

lavori/servizi/forniture e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

TABELLA 1: Lavori – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	2%				**2,0%**
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	10%		30,0%	28%	**68,0%**
Verificatore progettazione		10%			**10,0%**
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10%	**10,0%**
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	**10,0%**
Totale					**100,0%**

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è ripartita tra il Direttore dei lavori, il Direttore operativo e l'Ispettore di cantiere secondo la proposta del responsabile del procedimento.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

TABELLA 2: Forniture e servizi – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	2%	20%	25%	47%
Direttore dell'esecuzione			40%	40%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Totale				**100,0 %**

Allegato 1 - Tabella analitica della costituzione del fondo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo *performance* individuale e collettiva	
Progressioni economiche nella categoria	
Indennità di turno	
Indennità di reperibilità - Integrazione	
Indennità "Condizioni di lavoro"	
Indennità per specifiche responsabilità	
Incremento di risorse per retribuzione di posizione e di risultato	
Indennità di servizio esterno (Polizia locale)	

Indennità di funzione (Polizia locale)	
Trattamenti accessori fissati per legge	*
Welfare integrativo	
Indennità per personale educativo e docente	
Indennità per personale educativo nido d'infanzia	
Indennità di comparto	
Altro	
TOTALE	*

(*) Il punto non è pertinente rispetto alla specifica ipotesi di accordo illustrata.
Ai sensi dell'art. 113 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 , gli incentivi di cui al regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

C) Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità vigenti nell'ente.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI *non prevede* nuove progressioni economiche.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale in termini di REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEI TEMPI ED ENTRO I LIMITI DEI COSTI PRESTABILITI – NELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI – IN TERMINI DI QUALITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

****

firmato
Il Segretario Generale
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si precisa che la spesa annua a regime derivante dalla sottoscrizione dell'accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio del Comune di Vedano al Lambro.

In particolare, l'ente ha accantonato nel periodo successivo all'entrata in vigore del D. lgs. N. 50/2016 i sotto indicati importi, pari al 2% dell'importo a base di gara dei lavori appaltati nel periodo medesimo, stanziati sui capitoli di spesa relativi alla realizzazione delle singole opere pubbliche:

1. determinazione n. 482 del 13.12.2016: euro 1.215,33;
2. determinazione n. 288 del 20.06.2017: euro 2.384,11;
3. determinazione n. 290 del 20.06.2017: euro 2.349,00;
4. determinazione n. 403 del 12.09.2017: euro 2.700,17;

Le somme di cui alle seguente determinazione (di nomina RUP e Gruppo di Lavoro)

5. determinazione n. 138 del 13.04.2018: euro 4.859,65

Risultano accantonate nel capitolo di bilancio come da quadro economico dell'opera.

Il limite di spesa del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 risulta rispettato in riferimento all'importo del compenso in oggetto accantonato negli anni 2016 e 2017.

Per l'anno 2018, il compenso in questione deve intendersi escluso dal vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

firmato
Il Segretario Generale
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

La responsabile del Servizio finanziario
Sig.ra Elisabetta Santaniello

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza

Verbale
data 26.03.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno **ventisei**, del mese di marzo alle ore **9:45,** a seguito di convocazione prot. nr. **2019/0002273** del **26/03/2019,** presso la Sala riunioni presso la sede municipale del Comune di Vedano al Lambro si sono riuniti la parte pubblica (delegazione trattante di parte pubblica) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sono presenti:
A – per la delegazione trattante di parte pubblica giusta deliberazione della Giunta Comunale nr. 123/2018:

N.d.	Cognome e nome	Soggetto rappresentato
1	Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO (Presidente)	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
2	Rag. ELISABETTA SANTANIELLO (Componente)	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
3	Dott. SALVATORE D. RAGADALI (Componente)	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

B – per le organizzazioni sindacali:

N.d.	Cognome e nome	Organizzazione rappresentata
1	ADRIAN CAVALLO	CGIL
2	BERARDINO SABATO	CISL
3	GIUSEPPE LEONE	CISL
4	TANIA GOLDONETTO	CGIL

E' presente all'incontro il Sindaco di Vedano al Lambro dott. Renato Meregalli.

La delegazione sindacale espone le proposte di modifica dello schema di Regolamento proposto nel corso del precedente incontro tenutosi il 15 marzo 2019.

Dopo approfondita discussione, le parti concordano di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo decentrato relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m. (Codice dei contratti pubblici).

Le parti concordano quindi che le modalità ed i criteri suddetti sono riportati nello schema di Regolamento recante *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016"* costituito da n. 15 articoli e da n. 2 Tabelle, allegato al presente verbale.

La presente ipotesi di accordo sostituisce interamente quella sottoscritta dalle parti in data 9/10/2018 e dopo la sottoscrizione definitiva sarà applicabile al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con orario a tempo pieno o parziale, del Comune di Vedano al Lambro.

La seduta si conclude alle ore 12:00

Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO _____

Rag. ELISABETTA SANTANIELLO _____

Dott. SALVATORE D.RAGADALI _____

ADRIAN CAVALLO _____

BERARDINO SABATO _____

X GIUSEPPE LEONE _____

TANIA GOLDONETTO FPCGIL _____

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE *"DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"*

Sommario

Articolo 1 : Oggetto e finalità 3
Articolo 2 : Soggetti interessati 3
Articolo 3 : Funzioni e attività oggetto degli incentivi 3
Articolo 4 : Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta 4
Articolo 5 : Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti 4
Articolo 6 : Compatibilità e limiti di impiego 5
Articolo 7 : Formazione professionale e strumentazione 5
Articolo 8 : Approvazione e proprietà degli elaborati 6
Articolo 9 : Costituzione del fondo 6
Articolo 10 : Criteri di ripartizione del fondo 7
Articolo 11 : Erogazione delle somme 8
Articolo 12 : Coefficienti di riduzione 8
Articolo 13 : Quantificazione e liquidazione dell'incentivo 8
Articolo 14 : Applicazione 10
Articolo 15 : Entrata in vigore e abrogazioni 10
TABELLA 1: Lavori – Ripartizione del fondo 11
TABELLA 2: Forniture e servizi – Ripartizione del fondo 11

Articolo 1 : Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito alla costituzione ed all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 : Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

   a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

   b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, in possesso di competenze tecniche, giuridiche o amministrative, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di adempimenti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, purché strettamente collegati al singolo procedimento di gara.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 : Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
   a. responabile del procedimento
   b. programmazione della spesa per investimenti ;
   c. valutazione preventiva dei progetti;
   d. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
   e. esecuzione dei contratti pubblici;
   f. responsabile unico del procedimento;
   g. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
   h. direzione dell'esecuzione;

i. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o le disposizioni regolamentari del Comune, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Articolo 4 : Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile di Servizio. Il Responsabile di servizio, qualora svolga personalmente le funzioni di responsabile del procedimento, individuerà direttamente i dipendenti di cui al periodo precedente.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

   a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

   b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

   c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi e pertanto di favorire la rotazione, ove possibile, tra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia;

   d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 : Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre l'affidamento di incarichi a dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale comunale a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione al Comune, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore del Comune dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando il Comune si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una quota – da concordare previamente con la centrale stessa e comunque non superiore a un quarto - dell'incentivo previsto per la tipologia e l'importo della gara con riferimento alle fasi del procedimento di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra il Comune e la centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 : Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti ai quali sono affidate prestazioni nell'ambito delle funzioni ed attività indicate al precedente articolo 3 in relazione alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, ai procedimenti relativi a più gare.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Comune fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 : Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, il Comune:

   a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

   b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Servizio coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 : Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività affidate ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 : Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre relativa ai singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, secondo i parametri stabiliti nella TABELLA A, per i lavori, e nella TABELLA B, per i servizi e le forniture .

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

   a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 5;

   b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

      i. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

      ii. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

      iii. per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

4. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Amministrazione comunale.

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata sull'intero importo posto a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino a € 500.000,00	2% (due)
da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00	1,9% (uno/nove)
da € 2.000.001,00 fino a soglia europea	1,8% (uno/otto)
Oltre la soglia europea	1,6% (uno/sei)

TABELLA B) – SERVIZI e FORNITURE

Classi di importo forniture e servizi	Percentuale da applicare
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino alla soglia europea	2% (due)
Oltre la soglia europea	1,8% (uno/otto)

6. In ogni caso, nelle procedure di gara relative a servizi o forniture il fondo può essere alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2 quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.

7. Salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ipotesi di contratti aventi ad oggetti due o più tipologie di prestazioni dovrà essere presa in considerazione la TABELLA A o la TABELLA B, ai fini della definizione del fondo incentivante, in base alla tipologia prevalente. Ai fini della definizione della tipologia prevalente si fa riferimento all'art. 28 del Codice.

8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o di interventi supplementari, non riconducibili ad errori o imprecisioni per attività che sono state oggetto di incentivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10 : Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

   b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

   c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 : Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento – ad opera del Responsabile di Servizio della struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture - dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività svolta nelle varie fasi, definite nelle tabelle 1 e 2, in relazione alle quali si sono verificati accertati e documentati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni assegnate a ciascun dipendente, fatti salvi i ritardi dovuti a malattie, infortuni e ad assenze contrattualmente previste.
   Le riduzioni, per ogni singola attività, sono commisurate all'entità del ritardo in ragione:
   a) del 10% della quota spettante per un ritardo pari al 10% del tempo concordato con il lavoratore,
   b) del 30% della quota spettante per un ritardo compreso tra il 10% e il 30 % del tempo concordato con il lavoratore,
   c) dell'80% della quota spettante per un ritardo maggiore del 30% del tempo concordato con il lavoratore.

   Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'aumento dei costi di realizzazione, imputabili a errori commessi dai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, in ragione:
   a) di una percentuale pari a quella di aumento dell'importo contrattuale fino al 60% di aumento dell'importo contrattuale stesso;
   b) del 100% per aumenti oltre il 60 % dell'importo contrattuale.

   Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 : Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, ed in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 : Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile di Servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione

dell'incentivo, calcolato in base all'Art. 9 del presente regolamento, alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture per ogni funzione svolta indicata nella Tabella 1 e Tabella 2 allegate,.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile di Servizio, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

   A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
      a. il Responsabile di Servizio competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      b. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

   B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
      a. il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Servizio competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      b. il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      c. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

   Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato nell'anno.

   C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
      a. il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      b. il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      c. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione del Responsabile di Servizio per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

   a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

   b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza e quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Nell'ipotesi in cui la figura del responsabile del procedimento dovesse coincidere con il Responsabile di Servizio, le attività previste per il responsabile di Servizio dovranno essere vistate in ordine alla legittimità dal Segretario Generale.
5. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e collaboratori dell'ufficio di Direzione lavori) compete alla figura principale attestare il ruolo e livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
6. In assenza di collaboratori o di altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 14 : Applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle gare per lavori, servizi e forniture bandite dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.

Articolo 15 : Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

TABELLA 1: Lavori – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	2%				**2,0%**
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	10%		30,0%	28%	**68,0%**
Verificatore progettazione		10%			**10,0%**
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10%	**10,0%**
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	**10,0%**
Totale					**100,0%**

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è ripartita tra il Direttore dei lavori, il Direttore operativo e l'Ispettore di cantiere secondo la proposta del responsabile del procedimento.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

TABELLA 2: Forniture e servizi – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	2%	20%	25%	47%
Direttore dell'esecuzione			40%	40%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Totale				**100,0%**

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA[1]

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITA' ED AI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Salvatore Domenico Dott. Ragadali

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

[1] Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE [2]

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITA' ED AI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 29/03/2

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

[2] Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 29/03/2019

OGGETTO: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITA' ED AI CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI	FULVIO ANDREA DOTT. PASTORINO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).